



TESTI APPROVATI

P10_TA(2025)0243

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: nomenclatura delle dimensioni e dei codici delle tipologie di intervento per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 22 settembre 2025, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la nomenclatura delle dimensioni e dei codici delle tipologie di intervento per il FESR, il FSE+, il Fondo di coesione e il JTF (C(2025)06376 - 2025/2888(DEA))

Il Parlamento europeo,

- visto il regolamento delegato della Commissione C(2025)06376,
- vista la lettera in data 22 settembre 2025 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,
- vista la lettera in data 14 ottobre 2025 della commissione per lo sviluppo regionale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,
- visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere

e la politica dei visti¹, in particolare l'articolo 113 e l'articolo 114, paragrafo 6,

- visto l'articolo 114, paragrafo 6, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione di decisione della commissione per lo sviluppo regionale,
 - visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 114, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 21 ottobre 2025,
- A. considerando che, al fine di consentire agli Stati membri di effettuare una riprogrammazione significativa nel contesto del riesame intermedio e concentrare le risorse sulle nuove priorità strategiche dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2021/1060, il 4 aprile 2025 la Commissione ha presentato una richiesta di applicazione della procedura d'urgenza a norma dell'articolo 170 del regolamento del Parlamento europeo alla sua proposta di regolamento che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio²; che il 9 aprile 2025 la Commissione ha presentato tale proposta alla riunione della commissione per lo sviluppo regionale;
- B. considerando che, nella riunione del 5 maggio 2025, la commissione per lo sviluppo regionale ha deciso di sostenere la richiesta di applicazione di una procedura d'urgenza a norma dell'articolo 170, paragrafo 5, del suo regolamento, il che ha portato all'adozione del regolamento (UE) 2025/1914 del Parlamento europeo e del Consiglio³;
- C. considerando che il regolamento delegato della Commissione è necessario per garantire l'allineamento e la coerenza tra il regolamento (UE) 2021/1060 e i regolamenti specifici per fondo (regolamenti FESR/Fondo di coesione, FSE+ e JTF) al fine di garantire che i nuovi e modificati obiettivi specifici introdotti a norma del regolamento (UE) 2025/1914 possano essere attuati aggiungendo i corrispondenti settori di intervento nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/1060 e di consentirne l'utilizzo

¹ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1060/oj>.

² COM(2025)0123).

³ Regolamento (UE) 2025/1914 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2025, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio (GU L, 2025/1914, 19.9.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1914/oj>).

nell'attuazione e nella rendicontazione dei programmi;

1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione